SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 656)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Trasporti

(RUFFINI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

NELLA SEDUTA DEL 28 APRILE 1977

Assunzione e sistemazione a ruolo del personale già dipendente da organismi militari operanti nell'ambito della NATO e destinati all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — A norma della legge 9 marzo 1971, n. 98, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, numerosi ex dipendenti di Organismi operanti sul territorio nazionale nell'ambito della Comunità atlantica (SETAF) vennero destinati all'Azienda ferroviaria per l'assunzione in impiego.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge, gli interessati dovevano considerarsi assunti in qualità di personale non di ruolo da inquadrarsi, successivamente, anche in soprannumero, nella corrispondente categoria del ruolo organico degli operai della stessa Azienda delle ferrovie dello Stato.

In base ai citati decreti presidenziali, peraltro, alcuni erano da assumere con la qualifica di capo operaio, altri con quella di operaio specializzato, i restanti, infine, con quella di operaio qualificato.

Poichè negli organici dell'Azienda delle ferrovie dello Stato non sussisteva la qualifica di capo operaio, venne a suo tempo interpellato il competente Ministero del tesoro, per conoscere, oltre al trattamento economico giuridico da corrispondere a tutto il personale interessato proveniente dal SETAF, se i capi operai in particolare potessero essere o meno assimilati agli operai specializzati, qualifica questa nella quale avrebbero potuto confluire all'atto dell'inquadramento a ruolo.

Detto Dicastero fornì al riguardo il proprio parere, ove era posto in rilievo la circostanza che il riferimento esplicito fatto dall'articolo 1 della citata legge n. 98 del 1971 alla legge 5 marzo 1961, n. 90, che, come noto, disciplina il personale operaio dello Stato, escludeva ogni possibilità di sistemazione nell'ambito dell'Azienda delle ferrovie dello Stato (ancorchè tale possibilità fosse prevista dall'articolo 1 della ripetuta legge n. 98 del 1971) per i destinatari della legge stessa. Tale impedimento riguardava soprattutto gli ex capi operai SETAF, la cui permanenza nell'Azienda delle ferrovie dello Stato,

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

dato che nei relativi ruoli mancavano sia la qualifica che il parametro corrispondente, era possibile solo con la sottoutilizzazione dei medesimi, la qualcosa era pure vietata dall'articolo 14 della stessa legge n. 90 del 1961.

Per tali motivi, e tenuto conto dello stato di saturazione degli organici delle altre Amministrazioni assegnatarie del personale ex SETAF, cui si sarebbero potuti trasferire i 163 elementi ora in servizio presso le Ferrovie dello Stato, l'unica soluzione giuridicamente possibile è apparsa, da un lato, quella di destinare alle Direzioni generali della MCTC e dell'Aviazione civile i 22 ex capi operai, dall'altro, quella di promuovere per i restanti 141 operai specializzati ed operai qualificati un disegno di legge, diretto a consentire l'inquadramento dei medesimi nei ruoli delle Ferrovie dello Stato.

Con tale provvedimento legislativo, si verrebbe a sanare una anomala situazione di fatto, che si protrae ormai da tempo: nè, del resto, si ritiene di poter ulteriormente disattendere le legittime aspettative degli interessati, i quali sono ancora in attesa che venga definita la loro posizione economico-giuridica, così come gli altri colleghi da tempo sistemati presso le altre Amministrazioni dello Stato assegnatarie.

Il disegno di legge in questione, predisposto in 6 articoli, contiene pertanto la normativa relativa all'assunzione nonchè alla susseguente sistemazione nei ruoli ferroviari del personale ex SETAF, ora in servizio presso l'Azienda delle ferrovie dello Stato, senza tener conto degli ex capi operai per i quali, come si è detto, viene disposto il trasferimento presso le Direzioni generali della MCTC e dell'Aviazione civile.

Nel primo di detti articoli, costituito di due commi, viene previsto il collocamento nella posizione di personale « non di ruolo » a decorrere dalla data di effettiva destinazione all'impiego ferroviario e ciò al fine del computo dei 6 o 2 anni di servizio lodevole ed ininterrotto richiesti dalla legge numero 98 del 1971 per la susseguente sistemazione a ruolo.

Al secondo capoverso, facendo esplicito riferimento al dettato di cui al primo comma dell'articolo 1 della stessa legge n. 98, vengono indicate le qualifiche di assunzione da attribuirsi, ovviamente, in relazione all'inquadramento professionale riconosciuto dalla commissione di cui all'articolo 2 della legge 9 marzo 1971, n. 98.

L'articolo 2 pone le condizioni necessarie per la successiva sistemazione a ruolo: fermo restando i requisiti già previsti nella ripetuta legge n. 98 del 1971, il passaggio a ruolo viene altresì subordinato, tenuto conto della particolare natura dei servizi ferroviari, al conseguimento delle abilitazioni eventualmente prescritte per l'espletamento delle mansioni inerenti alla qualifica di inquadramento.

Al secondo comma dello stesso articolo 2 è ribadito che la sistemazione a ruolo degli interessati avviene anche in soprannumero.

Con l'articolo 3 viene disciplinata la posizione economico-giuridica, estendendo a tutti i destinatari della legge, per il periodo di servizio dai medesimi prestato nella posizione di non di ruolo, le norme vigenti per il personale stabile delle Ferrovie dello Stato.

Il successivo articolo 4 fa eccezione alle vigenti disposizioni riguardanti il mancato conseguimento delle abilitazioni ferroviarie prescritte, disponendo l'assegnazione ad altre funzioni della qualifica già rivestita nei confronti di coloro che non avranno ottemperato all'obbligo del possesso delle abilitazioni stesse nei termini previsti dall'ordinamento delle Ferrovie dello Stato: e questo per non creare una evidente disparità di trattamento con gli ex dipendenti SETAF assegnati ad altre Amministrazioni dello Stato, presso le quali non è richiesto, per il disimpegno delle mansioni proprie del personale operaio, il possesso di particolari abilitazioni.

L'articolo 5, con richiamo a quanto stabilito dall'articolo 3 della legge n. 98 e fatte salve le disposizioni contenute nello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, detta la normativa inerente al trattamento pensionistico degli interessati all'atto del collocamento a riposo.

L'articolo 6, infine, riguarda l'onere finanziario derivante dall'applicazione della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli ex dipendenti da organismi militari operanti nell'ambito della Comunità atlantica, già assegnati all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato in applicazione alla legge 9 marzo 1971, n. 98, sono considerati nella posizione di personale non di ruolo con decorrenza giuridica ed economica dalla data di effettiva destinazione all'impiego ferroviario.

L'assunzione avviene nella qualifica di operaio qualificato ovvero in quella di operaio specializzato non di ruolo in relazione all'inquadramento professionale riconosciuto dall'apposita commissione di cui all'articolo 2 della legge 9 marzo 1971, n. 98.

Art. 2.

Ciascuno degli interessati, in servizio presso le Ferrovie dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge, verrà sistemato a ruolo, anche in eccedenza alla disponibilità della pianta organica della qualifica d'inquadramento, a condizione che:

a) abbia compiuto il periodo di servizio lodevole ed ininterrotto di cui all'articolo 1 — terzo comma — della legge 9 marzo 1971, n. 98;

b) abbia conseguito, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge ed entro i termini stabiliti dal vigente ordinamento ferroviario, le abilitazioni eventualmente prescritte per l'espletamento di determinati servizi inerenti alla qualifica con la quale dovrà essere sistemato;

c) risulti in possesso di tutti i requisiti generali prescritti per l'ammissione nel personale di ruolo ferroviario, ad eccezione del limite massimo di età e del titolo di studio richiesto per la qualifica da conferire.

Il collocamento nei relativi ruoli organici per coloro i quali si saranno verificate le condizioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), sarà disposto in soprannumero in quanto occorra.

Art. 3.

A tutti i destinatari della presente legge sono estese, per il periodo di servizio dai medesimi prestato nella posizione di non di ruolo, le norme vigenti per il personale stabile delle Ferrovie dello Stato, salvo quanto stabilito nel successivo articolo.

Art. 4.

Coloro che non avranno ottemperato nei termini stabiliti all'obbligo di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 2, dovranno essere destinati ad altre funzioni della qualifica già rivestita, per l'espletamento delle quali non è richiesto dall'ordinamento ferroviario il possesso di determinate abilitazioni.

Art. 5.

Fermo restando quanto disposto all'articolo 3 della ripetuta legge n. 98 del 1971, coloro i quali si sono valsi della facoltà di opzione prevista dallo stesso articolo per mantenere il trattamento previdenziale INPS, dovranno essere collocati a riposo al compimento del 60° anno di età; tutti gli altri saranno invece iscritti al Fondo pensioni all'atto del passaggio a ruolo e collocati a riposo al compimento del limite di età previsto per la qualifica rivestita e dell'anzianità minima utile per conseguire la pensione ferroviaria, fatta salva l'applicazione del secondo e terzo comma dell'articolo 165 dell'ordinamento ferroviario, e cioè al fine del raggiungimento della suddetta anzianità minima.

Art. 6.

Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato a tutto l'anno 1977 in complessive lire 717 milioni, si fa fronte con le disponibilità recate dai capitoli relativi alle spese di personale dello stato di previsione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario medesimo.

All'onere di lire 245 milioni relativo all'anno finanziario 1978 si provvederà a carico degli stanziamenti iscritti per tale anno ai corrispondenti capitoli del medesimo stato di previsione della spesa.